



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TERNI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CASTELLUCCI	GIORGIO	Presidente e Relatore
☐	CAMPILI	GIUSEPPE	Giudice
☐	FIOCCHI	LUIGI	Giudice

☐

☐

☐

☐

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni

Prot. n. 0006615 - A

Data: 15/08/2009 Class: 2-6-4

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1026/08
depositato il 30/12/2008
- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 0510353957 ASSENTE 2007
Q. CONSORTILE
contro CONS. BON. TEVERE NERA - TERNI -
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n° 1027/08
depositato il 30/12/2008
- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 0510416087 ASSENTE 2007
Q. CONSORTILE
contro CONS. BON. TEVERE NERA - TERNI -
difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1026/08 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/05/2009

ore 10:00

SENTENZA

N°

61.02.09

PRONUNCIATA IL:

12 MAG, 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 GIU, 2009

Il Segretario

Dott. Stefano Settini

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, l'Avvocato D'Ammando Maurizio, in nome e per conto degli odierni ricorrenti, impugna gli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio di Bonifica Tevere-Nera per contributi consortili relativi all'anno 2007 e per immobili urbani siti nel comprensorio del Consorzio.

I motivi di impugnazione riguardano:

1. La possibilità di impugnazione dell'avviso bonario;
 - a tal fine enuncia la sentenza della Cassazione SS.UU. del 12 giugno 2007 n. 16428 la quale identifica "*atti impugnabili*" tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita e capace di incidere sulla sua sfera patrimoniale;
 2. La nullità dell'avviso di pagamento;
 - facendo riferimento all'art. 20 della L.R. Umbria n. 30/2004, precisa che il Consorzio doveva specificare esattamente le motivazioni del beneficio ed il bene cui il contributo richiesto si riferisce. Non ottemperando a tale obbligo si evidenzia la palese nullità della cartella e correlatamente del diritto di difesa del contribuente che non conosce i motivi dell'impugnazione.
- Cita, a sostegno, Sentenze della CTRP di Terni (76.01.03; 56.01.05; 52.01.06; 55.02.04; 45.03.06; 60.03.06)
3. Insussistenza del beneficio;

A parere dei ricorrenti, il presupposto della legittima applicazione del contributo consortile è costituito dal beneficio derivante agli immobili dall'esecuzione di opere da parte del Consorzio ed è a tale beneficio che il contributo deve essere commisurato. Ci si riporta alla sentenza della Cassazione (8960/1996) con cui la Corte ha chiarito che il beneficio deve essere diretto e fondiario, tradursi cioè in una qualità del fondo tale da incrementarne il valore. Nel caso degli odierni ricorrenti il Consorzio si è soltanto limitato ad eseguire opere di tutela idraulica del territorio e di esclusivo interesse pubblico e, come tali, non eseguite nell'interesse del singolo consorziato. Vengono portate a sostegno della differenziazione sia relativamente all'effettuazione dei lavori che della relativa competenza, i Decreti Legislativi del 1972/11 – 1977/616 – 1998/112 che hanno rideterminato le competenze e le attribuzioni alle singole Regioni. Competenze ben delineate nella effettuazione dei singoli interventi, tali da attribuire al Consorzio l'onere della prova, inserito anche nell'art. 20 della Legge Regionale Umbria 30/2004. Tale onere, a parere dei ricorrenti, non è soddisfatto dal Consorzio anche se ha inserito nell'avviso di pagamento, che il piano di classifica è stato approvato con delibera della Giunta Regionale 1156/2007. Si contestano, quindi, sia il piano di classifica

che il piano di riparto, atteso che gli stessi sono illegittimi non avendo l'approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica prescritto dall'art. 19 n. 5 LRU 30/2004, talché l'indicazione del contributo è avvenuto in modo discrezionale da parte dell'Ente impositore. Né gli immobili degli odierni ricorrenti sono stati interessati da alcuna opera realizzata dal Consorzio. Vengono citate, a sostegno della contestazione circa la potestà impositiva dell'Ente, le sentenze Cass SS.UU 8960/1996 nonché del Tribunale di Terni (971/2001) e della CTP Terni (76.01.03 – 56.01.05 – 55.02.04 – 45.03.06 – 112.02.06 – 45.03.06 – 60.03.06)

4. Finanziamento a carico pubblico;

Le opere di cui è ricorso, consistono in opere di difesa idrogeologica e, come tali, di competenza regionale in virtù della espressa previsione di cui al Decreti Legislativi citati. Di conseguenza, essendo finanziate da altri Enti locali e non avendo il Consorzio contribuito al loro finanziamento, nulla è dovuto dal proprietario del fondo in quanto non partecipante ad alcuna spesa effettuata dal Consorzio.

5. Esonero dal pagamento del tributo

- I consorziati rilevano di essere i loro immobili già assoggettati a tassazione con l'applicazione della tariffa per servizio idrico integrato per espressa previsione della Legge Regionale Umbria 27.12.2001 n. 37. Esenzione reiterata con l'art. 155 del Codice dell'Ambiente approvato con D.Lgs, 162/2006.



Da ultimo, gli odierni ricorrenti contestano ulteriormente la nullità dell'avviso di pagamento in quanto lo stesso può essere emesso ed inviato soltanto dal Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione territorialmente competente. L'avviso non poteva, pertanto, essere inviato dal Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, ma esclusivamente dal Concessionario.

Concludono per l'accoglimento dei ricorsi, con la declaratoria della illegittimità e/o nullità degli avvisi emessi dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta..

Si costituiva il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, ricostruendo preliminarmente la natura e le funzioni dei Consorzi di Bonifica in riferimento anche alla evoluzione normativa in materia.

Nel merito dei singoli e diversi motivi di impugnazione precisa

- 1 L'inammissibilità del ricorso per impugnazione di atti (avviso di pagamento) non aventi carattere di definitività né di esecutività. E' solo al mancato pagamento e/o impugnazione dell'avviso di pagamento che segue l'emissione della cartella. Cartella che ha natura di provvedimento esecutivo e che determina la perentorietà ed esecutività delle somme iscritte. Cita, a sostegno, sentenze di Cassazione (11.2.2005 n.2829 – 4.2.2005 n. 2302 – 28.01.2005 n. 1791 e 6.12.2004 n. 22869) con le quali si ribadisce il principio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92 nel senso che “ *il contenzioso*

tributario è disciplinato come giudizio di impugnazione di uno degli atti elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e, l'identificazione dell'atto non deve tuttavia essere condotta secondo un criterio nominalistico ma occorre verificare se ci si trovi di fronte ad un atto sostanzialmente positivo che, essendo prodromico alla riscossione coattiva, possa ritenersi autonomamente impugnabile". Concludendo, pertanto, che l'avviso di pagamento, non essendo atto di riscossione coattiva, non ha natura di atto impugnabile e, quindi, il ricorso è da dichiararsi inammissibile sul punto.

- 2 La Legittimazione del Consorzio e gli asseriti vizi dell'avviso sono da contestarsi in quanto gli stessi avvisi, in ossequio all'art. 20 Legge regionale Umbria del 2004, contengono tutti i dati necessari alla individuazione dell'immobile, al tipo di beneficio (idraulico od irriguo) che ne riceve, nonché le aliquote che determinano l'ammontare del contributo. Avviso che contiene anche gli estremi dei provvedimenti di adozione sia del Piano di Classifica che del Piano di Riparto delle spese. Cita a sostegno le sentenze Cass. SS. UU 26009 – 260010 – 260011 – 260012 del 7.10.2008. In merito agli asseriti vizi degli avvisi, il Consorzio eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'avviso di pagamento è un atto proprio dell'Agente della riscossione. Nel caso di vizi propri dell'avviso, sussiste in capo all'Agente della Riscossione la legittimazione passiva.



3 In riferimento alla asserita mancanza del beneficio, i consorziati si riportano alla sentenza della Cassazione n. 8960 del 1996. Ma tale affermazione è priva di sostegno sia in termini giuridici che di merito. Dal punto di vista giuridico, i contributi sono dovuti per la manutenzione e gestione delle opere di bonifica e non già per la realizzazione delle stesse come erroneamente affermano i ricorrenti. I contributi sono quindi richiesti in base ai criteri fissati dal Piano di Classifica regolarmente approvate dalle competenti autorità regionali. Del resto, come affermato nelle sentenze della Cassazione SS.UU . 26009 – 260010 – 260011 – 260012 del 7.10.2008, l'imposizione operata dal Consorzio, tenendo presenti sia i criteri che gli indici fissati dal Piano di classifica regolarmente adottato, attesta la regolarità dell'operato del Consorzio stesso e lo esonera da ulteriori prove di beneficio sui beni consortili. Nel merito si evidenzia come tutti gli immobili dei ricorrenti siano stati interessati da opere svolte e documentate, negli anni relativi agli avvisi emessi e, pertanto, ove ve ne fosse bisogno, il Consorzio ha anche ottemperato al relativo onere probatorio. Vengono citate a sostegno ulteriori e copiose sentenze sia di Cassazione che di Commissioni Tributarie. Conclude, pertanto, con la richiesta preliminare di inammissibilità del ricorso per erronea impugnazione dell'avviso di pagamento. Nel merito chiede sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Consorzio in merito ad asseriti vizi degli avvisi di pagamento e, comunque, di respingere in ogni loro parte i ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto.

Entrambe le parti presentavano prima della pubblica udienza fissata per la trattazione dei ricorsi, proprie memorie e scritti difensivi, insistendo ed ampliando le motivazioni già espresse negli atti introduttivi.

Alla pubblica udienza del 03 aprile 2009, le parti illustravano le proprie tesi e si riportavano alle conclusioni ivi contenute.

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare dettagliatamente tutti gli argomenti dei ricorsi in esame si ritiene opportuno chiarire alcuni elementi da ritenere pacifici nella normativa vigente, come interpretata dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, circa la natura dei Consorzi, le loro competenze ed i loro poteri.

Ed invero i Consorzi di bonifica sono definiti dall'art.862 c.4 Cc, dall'art 59 c.1 del R.D. 13.02.1933 n.215 e dall'art.11 della L.R. Umbria 23.12.2004 n.30 come "persone giuridiche pubbliche" che svolgono esclusivamente finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica, alla difesa del suolo, alla tutela e all'uso delle risorse idriche ed alla salvaguardia ambientale.

Pertanto i Consorzi svolgono unicamente attività finalizzate sia alla realizzazione di nuove opere, che alla manutenzione di quelle esistenti, allo scopo di garantire il beneficio di bonifica consistente in: a) presidio idrogeologico dei territori collinari e montani; b) difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura; c) disponibilità irrigua.

Per lo svolgimento di tali funzioni è riconosciuto dallo Stato e dalle Regioni il potere dei Consorzi di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ex extra-agricoli, quindi urbani, purché ricompresi nell'ambito del comprensorio di bonifica.

Tali contributi costituiscono oneri reali gravanti sui fondi dei consorziati e vengono riscossi a mezzo ruoli esattoriali, con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette.

E' altresì pacifico che l'obbligo di contribuzione per i proprietari consorziati non si fonda su una loro manifestazione di volontà, come per un impegno di carattere contrattuale associativo, specificamente assunto, bensì da un obbligo posto dalla legge, che impone di partecipare alle spese, per il conseguimento degli scopi del consorzio, a tutti i proprietari di immobili inclusi nel perimetro del comprensorio.

Pertanto i contributi consortili vanno considerati prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica che l'Ente impositore ha il diritto di quantificare in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione di specifiche opere, tenuto sempre conto dei benefici ricevuti dagli immobili dei consorziati.

Infatti l'importo dei contributi è determinato per ogni anno sulla base delle spese sostenute per la manutenzione ed esercizio delle opere e per il funzionamento dell'Ente, ripartite tra i consorziati in base a un piano di classifica



(assimilabile a tabelle millesimali), predisposto in base alla valutazione, per ogni proprietario, della quota di benefici goduta.

Restano escluse, da tale riparto, le spese sostenute per le opere realizzate, sia pure nell'ambito dei compiti istituzionali dei Consorzi, su delega della Regione che si fa carico dell'intero finanziamento.

Ancora è utile ricordare alcuni principi, contenuti in sentenze della Corte di Cassazione, che sono rilevanti per determinare i limiti dell'obbligo di contribuzione da parte dei consorziati.

In primo luogo, è certamente da ricordare la norma contenuta nell'art.860 C.c. che così statuisce "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".

Poi va ricordata la sentenza S.U. Civile della Suprema Corte, 14 ottobre 1996 n. 8960, ha affermato che il vantaggio richiesto dalla legge, non è provato dalla semplice inclusione del bene nel comprensorio, perchè non attiene al territorio nel suo complesso, ma al beneficio specifico di cui si tratta, perchè non può essere generico.

Tale sentenza è stata integrata da un'altra importante decisione delle S.U. Civile. la n. 26009/2008, che ha statuito il seguente principio di diritto "Allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del Giudice Tributario, di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art.7 del D.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo".

Questo chiaro principio è stato recentemente confermato ed ancor più precisato da una recente sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione, la n. 4513/2009, che pur confermando che il beneficio deve essere diretto e specifico, ha ribadito che vi è una presunzione di beneficio, con inversione dell'onere della prova, relativamente a tutti gli immobili ricompresi nel "perimetro di contribuenza", chiarendo altresì che detto perimetro è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica.

Infatti il "perimetro di contribuenza" consiste in quella limitata area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.

In conclusione il contributo consortile è un onere reale, che grava su tutti i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, in relazione a tutte le attività di

realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche necessarie per la tutela idro, geologica e forestale di un determinato territorio.

Così precisati i principi di diritto, cui il Giudicante ritiene di doversi attenere nel decidere gli attuali ricorsi, si passa all'esame delle singole problematiche poste dalle parti.

Possibilità di impugnare l'avviso di pagamento

La difesa del Consorzio ha in primo luogo eccepito che tutti i ricorsi in esame sono stati proposti nei confronti di avvisi di pagamento di contributi consortili e quindi contro un atto che non ha alcun carattere di definitività, né è come tale vincolante.

Pertanto, conclude la difesa del Consorzio, tutti i ricorsi sarebbero inammissibili perché proposti nei confronti di atti non autonomamente impugnabili avanti le commissioni tributarie ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/1992.



Tale tesi è però chiaramente da respingere perché contrasta con il chiaro ed univoco orientamento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4513/09, riprendendo il principio affermato dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 21045/07, ha sostenuto *"In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art.24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art.19 citato. Sorge infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 C.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19"*.

Pertanto può concludersi circa al ammissibilità dei ricorsi proposti avverso l'avviso di pagamento, quindi prima della emissione della cartella esattoriale.

Vizi dell'avviso di accertamento e difetto legittimazione passiva del Consorzio

I ricorrenti lamentano la mancanza di dati e di notizie negli atti impugnati relative ai presupposti dell'imposizione ed in particolare alle opere realizzate nell'ambito dell'attività consortile.

Sul punto si osserva che le comunicazioni trasmesse ai consorziati, oggetto di impugnazione, contengono i dati necessari per individuare l'immobile sottoposto ad imposizione, il tipo di beneficio, idraulico od irriguo, e gli altri elementi utilizzati per la determinazione del contributo.

Gli stessi avvisi contengono anche gli estremi delle delibere di approvazione del Piano di classifica e del Piano di Riparto delle spese relativo all'anno cui si riferisce l'imposizione.

Tutto ciò premesso si rileva però che comunque non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio sul punto, perchè l'invito bonario a pagare è stato emesso dallo stesso Consorzio e non da un soggetto terzo, delegato esclusivamente alla riscossione.

Pertanto è corretto rivolgere allo stesso Consorzio ogni critica circa il contenuto formale di tale avviso, anche se, per quanto sopra detto, tali critiche non appaiono fondate.

Finanziamento a carico pubblico

E' certamente vero che una rilevante parte della attività svolta dal consorzio è allo stesso delegata da Enti pubblici ed in particolare dalla Regione che provvede anche al relativo finanziamento.

In questo caso nulla sarà dovuto dai consorziati, che possono essere chiamati a contribuire solo per i costi delle manutenzioni delle opere pubbliche realizzate nell'ambito del perimetro di contribuzione.

E' noto che il Consorzio provvede ad informare tutti gli interessati circa le attività in corso, e nella redazione del bilancio annuale, dal quale desume i costi da ripartire, è chiaramente evidenziato quali sono le opere a totale carico della Regione e quali invece vanno ripartite tra i Consorziati.

Esonero dal pagamento del tributo

Tutti i ricorrenti hanno eccepito di corrispondere la tariffa S.I.I., per cui non sarebbero assoggettabili, per tale sola circostanza, al pagamento del contributo consortile.

In materia va però ricordato che il principio stabilito dalla normativa regionale vigente è che non sono assoggettabili a contributo di bonifica per lo scolo delle acque, gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione.

Pertanto può ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo si riferisca solo alla parte di acque reflue che sono riversate nella rete fognaria, dovendosi ritenere invece dovuto il contributo per il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere poste in essere per la difesa idraulica del territorio.

Sussistenza del beneficio

Problema essenziale di tutti i ricorsi è quello relativo alla individuazione dei benefici sui beni dei ricorrenti, in conformità alle prescrizioni di legge, tali da giustificare la richiesta dei contributi.

In merito preliminarmente si osserva che gli immobili dei ricorrenti sono tutti inseriti nel tessuto urbano della città di Terni, e insistono su un territorio che è attraversato dal fiume Nera.

Tutti gli immobili sono altresì inseriti nel perimetro di contribuenza del Consorzio, che coincide con quello del comprensorio di bonifica, come risulta dalla delibera di approvazione del Consiglio regionale dell'Umbria in data 08.05.2007.

Tale delibera è stata regolarmente comunicata a tutti gli interessati a mezzo pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio dello stesso Consorzio per giorni 15, come previsto da apposita legge regionale in tema di pubblicità sostitutiva della trascrizione.

Pertanto esiste un perimetro di contribuenza validamente approvato, quindi efficace, non impugnato, nelle competenti sedi amministrative, da alcuno dei soggetti interessati.

Il Consorzio ha sufficientemente provato di avere svolto, nell'anno 2007, diversi interventi nei bacini idrografici, nei quali sono inseriti gli immobili dei ricorrenti, riguardanti, in particolare, il fosso di Stroncane e i fossi di Valenza e Vallecaprina, entrambi affluenti del fiume Nera.

Inoltre il Consorzio ha prodotto uno studio denominato "simulazione di allagabilità per piogge con tempi di ritorno brevi", che ipotizzando una teorica esondazione con sormonto di m. 1, ha individuato le aree soggette ad allagabilità, che nella simulazione risultano limitrofe alle proprietà dei ricorrenti.

Tale ricostruzione è stata realizzata in relazione ad un importante studio con il quale l'Autorità di Bacino ha redatto il PAI (Piano assetto Idrogeologico) che ha definito il territorio del Comune di Terni ad alto rischio di esondazione del fiume Nera, con la conseguente inevitabile possibilità dell'allagamento delle aree urbane, considerata la particolare conformazione delle stesse.

La rilevanza ed attendibilità di tale Piano ha di fatto comportato il blocco della edificabilità per alcune zone individuate dallo stesso come a particolare rischio di allagamento.

Con ciò il Consorzio ha ritenuto soddisfatto ogni suo onere in tema di motivazione dei presupposti della richiesta di contribuzione, alla luce anche della recente Legge della regione Umbria del 13.11.2008, n.16, che, tra l'altro, ha modificato le norme in materia di bonifica, prevedendo all'art.6 quinquies, c.2, la abrogazione della indicazione contenuta nella L.r. 30/2004 circa la necessità che il beneficio di bonifica sia "diretto e specifico".

Tale innovazione certamente consentirà al Consorzio, in tutte le richieste di contribuzione per i periodi che seguiranno la entrata in vigore di detta norma, di indicare genericamente le attività svolte a tutela idro-geologica dei territori inclusi nel perimetro di pertinenza, senza alcun riferimento a benefici diretti e specifici, con l'onere della prova contraria, a carico dei consorziati.

La nuova normativa regionale, che nella sostanza assimila il contributo consortile ad un tributo dovuto per il solo fatto di essere inclusi nel perimetro di contribuzione, non può però trovare applicazione per il passato, trattandosi di norma sostanziale che ha di fatto introdotto un nuovo criterio di determinazione dell'obbligo al pagamento di un tributo come il contributo consortile.

Pertanto per l'anno in esame, il 2007, vigeva il precedente principio della necessità di un beneficio diretto e specifico, quale presupposto della richiesta di contributo, e in tal caso, incombeva al Consorzio indicarlo specificamente, nella sola ipotesi di contestazione del Consorziato.

Ed infatti, nelle difese prodotte, il Consorzio ha ricordato i benefici diretti e specifici che i contribuenti ricevono dalle attività di manutenzione poste in essere relativamente ad alcuni fossi destinati allo smaltimento delle acque pluviali.

Certamente non costituisce una prova lo studio prodotto, che ipotizza una esondazione che non ha precedenti nella storia recente, però non può ignorarsi la realtà costituita dall'autorevole Piano Assetto Idrogeologico elaborato dall'autorità di Bacino, che ha individuato, nella conca ternana, una zona a rischio di allagamento, con la conseguenza che proprio la constatazione che tale rischio non si è mai verificato induce a ritenere efficace l'intervento del Consorzio.

Pertanto mentre il Consorzio ha provato che tutti gli immobili dei ricorrenti si trovano all'interno del perimetro di contribuzione, ed ha indicato quali sono i benefici diretti e specifici da tutti ricevuti a seguito delle attività svolte, i ricorrenti non hanno soddisfatto il preciso onere loro incombente di fornire la prova contraria.

Tale conclusione è certamente conforme alla Giurisprudenza avanti citata perchè, premesso che, in conformità alla decisione Sez. Unite. 8960/96, il beneficio, per l'anno 2007, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, doveva essere diretto e specifico, cioè tradursi in una qualità del fondo, è anche vero che, in conformità alla decisione Sez. Un. 26009/08, è onere del contribuente "contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione".

La contestazione del consorziato non può pertanto essere generica ma deve essere specifica, quindi surrogata da chiari e puntuali elementi di contrasto agli argomenti dedotti dal Consorzio.

Nei casi in esame, invece, i contribuenti hanno contestato, attraverso i ricorsi, la fondatezza delle richieste del Consorzio, solo in modo generico, e non hanno pertanto soddisfatto il preciso onere probatorio loro incombente.

Conformi sul punto sono le recenti sentenze della Commissione Tributaria Regionale che hanno accolto gli appelli del Consorzio proprio per la mancata prova, da parte dei consorziati, della mancanza di benefici conseguiti dalle rispettive proprietà, a seguito dei lavori eseguiti (cfr. sent. N. 54/4/09, sez II, CTR di Perugia)

Logica conclusione di quanto esposto è che i ricorsi non risultano fondati e per tale ragione non meritano accoglimento.

Le spese del giudizio

Certamente la materia è da tempo molto controversa e molte sono le contrastanti decisioni che hanno creato rilevanti incertezze sulla corretta soluzione delle problematiche in tema di obblighi alla contribuzione consortile.

Le decisioni delle Sezioni Unite della suprema Corte, succedutesi nel tempo, hanno anch'esse creato nuovi spazi per una evoluzione giurisprudenziale della quale non si conoscono ancora gli sviluppi definitivi.

Tutte tali circostanze giustificano l'attuale contenzioso e consentono di ritenere conforme a giustizia compensare le spese di causa tra le parti.

P.q.m.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e dichiara dovuti i contributi richiesti dal Consorzio.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Terni, 12 maggio 2009



Il Presidente est.
Cons. Giorgio Castellucci